



POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	PONTE DI LEGNO 30.10.2023
Albo nr.	
ORDINANZA N°	230

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI STALLI RISERVATI ALLA RICARICA DELLE VETTURE ELETTRICHE IN VIA VALERIANA
(FOGLIO 37, MAPPALE NR.544 – SOCIETA' ENEL X MOBILITY S.R.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'amministrazione comunale di Vezza d'Oglio ha ritenuto opportuno realizzare una stazione di ricarica per veicoli elettrici, per promuovere la mobilità sostenibile sul suo territorio e tra i suoi cittadini;

ACCERTATO il posizionamento di una colonnina di tipo "JuicePump 75" con occupazione di nr.2 stalli di sosta nell' area parcheggio pubblico di via Valeriana;

VISTA l'istanza trasmessa dell'area tecnica del comune di Vezza d'Oglio, inerente il protocollo d'intesa con Enel X Mobility s.r.l. per la realizzazione di una rete di ricarica con istituzione degli stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, (D.G.C. nr.69 del 25.11.2022 e nr. 11 del 10.03.2023);

VISTO l'art. 158, comma 1, lettera h-ter), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che vieta la sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici prevedendo tale divieto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica, escludendo l'applicazione di quest'ultimo limite temporale dalle ore 23,00 alle ore 7,00 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;

CONSIDERATO che la fattispecie di segnaletica stradale più idonea a rappresentare la riserva degli spazi in oggetto è riconducibile a quella prevista dall'art. 120, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig.II 79/c;

CONSIDERATO altresì che la riserva degli spazi in oggetto è prevista per le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, e che pertanto la simbologia più opportuna da rappresentare tale operazione è quella prevista dall'art. 125, comma 2, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig. II 163 "rifornimento";

ATTESA la definizione da parte del Legislatore di specifica simbologia idonea ad individuare la categoria "veicoli elettrici" nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, e ritenuto pertanto opportuno provvedere a rendere palesi le limitazioni mediante iscrizioni sulla segnaletica verticale;

CONSIDERATA la fattispecie di segnaletica orizzontale da impiegare per la delimitazione della sosta riservata, stabilita dall'art. 149, commi 3 e 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 159, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che dispone la rimozione dei veicoli anche nei casi di cui all'art. 158, comma 1, del medesimo D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

RITENUTA motivata la necessità di procedere alla regolamentazione della sosta degli stalli appositamente realizzati che, oltre a dover essere resi visibili ed individuabili mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale, devono poter essere utilizzati esclusivamente da qualsiasi veicolo elettrico e/o ibrido, se dotato di motorizzazione elettrica, solo per il tempo strettamente necessario alla ricarica, così da garantire una continua turnazione nell'utilizzo delle colonnine e nella fruibilità degli spazi;

PRESO ATTO che gli stalli di sosta destinati alla ricarica, l'installazione delle colonnine, i collegamenti elettrici e la segnaletica orizzontale e verticale sono stati già realizzati dal gestore;

VISTO il Decreto l.n.76 del 16.07.2020, convertito con Legge n.120 del 19.09.2020 - Decreto semplificazioni, che ha introdotto l'obbligo, da parte delle amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per le auto elettriche;



POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

VISTO l'art.107 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 5 c.3, 7, 157 e 159 del D.L. 30.04.1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, N. 495, regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il decreto nr. 77 del 02.01.2021, del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Comm. Capo Giacomo TROTTI;

O R D I N A

Dal 01.11.2023, l'istituzione di area riservata alla sosta dei veicoli elettrici per la ricarica della batteria, stalli individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale nella seguente area parcheggio:

AREA PARCHEGGIO DI VIA VALERIANA IN COMUNE DI VEZZA D'OGGIO NR.1 COLONNINA DI RICARICA VELOCE PER AUTO ELETTRICHE CON POTENZA DI 75 KW TIPO "JUICE PUMP 75" – NR.2 STALLI SOSTA	coordinate
	46°14'20.34"N 10°23'48.00"E

L'istituzione del divieto di sosta permanente 0-24, con rimozione forzata, sugli stalli di sosta indicati da relativa segnaletica verticale, corrispondenti alla stazione di ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo tale area riservata esclusivamente a veicoli elettrici in ricarica.

La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

Il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico, concordemente alle istruzioni del gestore del servizio.

(Il divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica, con obbligo di indicazione, se previsto dalla segnaletica verticale, con disco orario/orario di fine ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto Lgs 16.12.2016, n. 257:*

**punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.)*

Dispone la disciplina degli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, come segue:

- 1) la sosta è ammessa ai "veicoli elettrici in ricarica" fisicamente connessi al punto di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio di ricarica;
- 2) è vietata la sosta dei veicoli senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica descritte al punto A.1) ai sensi dell'art. 158, comma 1, lettera h-ter), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- 3) è vietata la sosta dei veicoli oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica effettuata come descritto al punto A.1), nella fascia oraria dalle 7,00 alle 23,00 presso i punti di ricarica di potenza standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;



POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- 4) è vietata la sosta dei veicoli oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica effettuata come descritto al punto A.1), con validità 0-24 presso i punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;
- 5) è disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata come descritta ai punti A.2), A.3) e A.4), ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

Demanda alla soc. ENEL X Mobility s.r.l., il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente, il rispetto del protocollo d'intesa gestionale e nello specifico garantire il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo d'intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria, nonché:

B al gestore:

- 1) di specificare la tipologia del punto di ricarica secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) "punto di ricarica di potenza standard", e lettera e) "punto di ricarica di potenza elevata", del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257, conformemente alle indicazioni del gestore del servizio, per l'applicazione delle limitazioni indicate rispettivamente al punto A.3) ed al punto A.4)
- 2) di rendere palesi le prescrizioni di cui al punto A. con idonea segnaletica verticale come prevista dall'art. 120, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig. II 79/c nonché mediante pannelli integrativi contenenti idonei simboli ed iscrizioni, anche eventualmente bilingue;
- 3) di delimitare gli spazi riservati mediante segnaletica orizzontale, ai sensi dell'art. 149, commi 3 e 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

D E M A N D A

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4.3 Layout - Planimetria di progetto



4.2 Layout - Planimetria attuale



